



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**

Direzione Generale della Sanità Animale e
del Farmaco Veterinario

UFFICIO II

**La tubercolosi bovina in Italia :
aspetti normativi e quadro epidemiologico**

Portici (NA), 20 gennaio 2010

Dott. Luigi Ruocco
dirigente veterinario





Un po' di storia

- DPR 320/54
- Legge 9 giugno 1964, n° 615
- D.M. 11 marzo 1965
- Legge 23 gennaio 1968, n° 33
- D.M. 1 giugno 1968
- Legge 31 marzo 1976, n° 124
- D.M. 30 giugno 1977
- O.M. 02 gennaio 1993
- D.M. 15 dicembre 1995, n° 592
- D.L.vo 22 maggio 1999, n°196 (rec. Dir 97/12 che modifica la Dir. 64/432)
- Reg. CE 8 luglio 2002, n°1226
- O.M. 14 novembre 2006



D.P.R. 320/54

Regolamento di Polizia Veterinaria

- Art. 1: Obbligo denuncia T.B. "clanicamente manifesta"*
- Art. 5: Obbligo segnalazione T.B. clinicamente manifesta all'U.S. e viceversa.
- Artt. 102 -103 -104: Norme specifiche.

* La L. 31 marzo 1976 n° 124 ha modifica i suddetti articoli e, tra l'altro, ha elimina dall'art. 1 la dizione "clanicamente manifesta" nonchè ha introdotto l'obbligo della marcatura con asportazione di lembo a T.



Legge 9 giugno 1964 n° 615

- Viene stabilita per la prima volta una indennità da corrispondere ai proprietari.
- L'adesione è volontaria anche se vengono stabiliti dei casi di obbligatorietà



D.M. 11 marzo 1965

Primo piano di profilassi della tubercolosi bovina

- Adesione volontaria (obbligatorietà se $> 60\%$ e per allev. con bovine da latte per uso umano.
- Identificazione degli animali (età $>$ tre mesi, contrassegno mediante tatuaggio.)
- Prova tubercolinica intradermica.
- Macellazione dei positivi entro 15 gg (T.B. clinica) o 60 gg.
- Criteri per gli allevamenti U.I.



D.M. 1 giugno 1968

Secondo piano di profilassi della tubercolosi bovina

- Adesione volontaria, ma obbligatorietà per gli allevamenti di bovine da latte per consumo umano e in caso di adesione > 60%.
 - Le prove vengono eseguite su animali di età > sei settimane.
 - Introduzione della marca auricolare.
 - Non si applica agli allevamenti da carne.
 - Allevamenti U.I.
- Assenza di manifestazioni cliniche da T.B.
- Tutti i bovini di età > sei settimane negativi a due prove consecutive almeno semestrali.
- Controllo periodico annuale.



D.M. 30 giugno 1977

Vengono rese OBBLIGATORIE su tutto il territorio nazionale le operazioni di risanamento della T.B. negli allevamenti bovini.



O.M. 2 gennaio 1993

Segnalazione obbligatoria (mod. 10/33) del riscontro di lesioni tubercolari alla macellazione ordinaria alla ASL di origine che provvede a tutte quelle misure atte a svelare la presenza della malattia (indagini epidemiologiche, prove tubercoliniche, esami di laboratorio) .



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

**Regolamento concernente il
piano di eradicazione della
tubercolosi negli allevamenti
bovini e bufalini.**



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Obiettivi

- Stabilisce misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e bufalini per conseguire l'eradicazione della T.B. su tutto il territorio nazionale in tre anni per la tutela della salute umana e la protezione degli allevamenti U.I.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Definizioni

- Vengono riprese le definizioni della Direttiva 64/432/CE.
- Importante quella di **eradicazione**:

eliminazione della tubercolosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Obblighi

- Obbligatorietà su tutto il territorio nazionale
- Identificazione e registrazione di tutti gli allevamenti e di tutti i capi
- Controllo di tutti i capi di età **> a sei settimane** ad eccezione degli allevamenti destinati esclusivamente all'ingrasso per i quali vanno stabiliti specifici piani di sorveglianza. In tali allevamenti possono essere introdotti solo capi provenienti da allev. U.I.
- Gli allevatori devono comunicare tutti i dati aziendali alle ASL presso le quali esiste un elenco completo degli allevamenti.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Identificazione e prove diagnostiche

- codice identificativo degli allevamenti e dei capi riportati nelle schede di stalla= Mod. 2/33 (DPR 317/96 - DPR 437/2000 - Reg. CE 1760/200 e s.m. e i. - D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e i.
- prova diagnostica ufficiale: **intradermotubercolizzazione singola o comparativa**
- Come prova supplementare è possibile autorizzare il test al **gamma interferon** (Reg. CE 8 luglio 2002, n°1226)



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Provvedimenti per gli animali sospetti d'infezione

- Animale sospetto: se viene in contatto con capi di Allev. Infetti e se le prove diagnostiche ufficiali sono dubbie;
- Opportune misure di isolamento e divieto di movimentazione salvo che per la macellazione



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Provvedimenti per gli animali e gli allevamenti infetti - 1

- Un animale è dichiarato infetto quando:
 - a) è positivo alla prova intradermica
 - b) presenta TBC clinicamente manifesta o l'infezione è evidenziata dall'esito positivo di adeguate ricerche di laboratorio.
- Un allevamento è considerato infetto quando:
 - a) uno o più animali sono dichiarati infetti.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Provvedimenti per gli animali e gli allevamenti infetti - 2

- Asportazione di lembo auricolare a forma di T
- Isolamento e obbligo di macellazione entro 30 gg con segnalazioni delle lesioni tubercolari mediante il Mod. 9/33 (eccezionalmente deroga fino a 90 gg per abbattimenti di più di 30 capi).
- Invio sotto vincolo sanitario in macelli della stessa provincia o di altre province della stessa regione previa autorizzazione.
- Accurata indagine epidemiologica



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Provvedimenti per gli animali e gli allevamenti infetti - 3

- Segnalazione al servizio di igiene pubblica.
- Censimento di tutti gli animali presenti.
- Isolamento e sequestro degli infetti.
- Pulizia e disinfezione.
- Divieto di movimentazione salvo che per la macellazione immediata.
- Divieto di monta.
- Disposizioni per la mungitura e per il latte.
- Allevamento in isolamento dei nati da madri infette e prova tubercolinica.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Provvedimenti per gli animali e gli allevamenti infetti - 4

- Disinfezione entro 7 giorni dall'eliminazione dei capi infetti sotto controllo ufficiale.
- Controlli dopo 42 gg dall'eliminazione dell'ultimo infetto e ripopolamento dopo 2 controlli negativi distanziati da almeno 42 gg



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Allevamenti Ufficialmente Indenni -1

- Tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche
- Tutti i capi di età > **sei settimane** sono sottoposti con esito negativo a due prove ufficiali di cui la prima 6 mesi dalla fine del risanamento (ripopolamento), la seconda dopo altri 6 mesi e le successive ad intervalli annuali.
- L'intervallo di un anno può essere portato a due, a tre o a quattro anni se in quella stessa regione la percentuale degli allev. infetti non è superiore rispettivamente al 1%, all'0,2%, o allo 0,1%.
- (L'intervallo di un anno può essere portato a due con esclusione dei maschi all'ingrasso, a tre con innalzamento dell'età a 24 mesi o a quattro anni se in quella stessa regione la percentuale degli allev. infetti non è superiore rispettivamente al 1%, allo 0,2%, o allo 0,1% → D.L.vo 196/99)
- Tutti gli animali introdotti provengono da allev. U.I., sono tenuti in isolamento fino ad esecuzione della prova diagnostica



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Allevamenti Ufficialmente Indenni - 2

- se **1 solo** capo (**uno o più capi** → D.L.vo 196/99) risulta infetto la qualifica viene sospesa finchè tutti i capi rimasti dopo l'abbattimento (entro 8 giorni) dell'infetto reagiscono negativamente a due prove diagnostiche la prima due mesi dopo l'abbattimento dell'infetto e la seconda a distanza di sei settimane (**soltanto 42 giorni** → D.L.vo 196/99) .
- se i capi infetti sono più di uno la qualifica viene revocata finchè tutti i rimanenti non reagiscono negativamente a due prove la prima sei mesi dopo il risanamento e la successiva dopo altri sei mesi (**il primo controllo dopo 60 giorni e il secondo tra 4-12 mesi dall'eliminazione dell'ultimo animale infetto** → D.L.vo 196/99).



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Province e Regioni Ufficialmente Indenni

- Qualora tutti gli allevamenti presenti in una Provincia sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99,8% degli allevamenti risulta U.I. **nell'anno** (99,9% negli ultimi sei anni → D.L.vo 196/99) il territorio della Provincia viene dichiarato U.I.
- Una Regione viene dichiarata U.I. quando tutte le province godono di tale qualifica.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Disposizioni particolari

- In caso di presenza di animali infetti di altra specie vanno adottati opportuni provvedimenti.
- Disposizioni particolari per le stalle dei commercianti (spazi separati, personale e attrezzature specifici..).
- Registro di carico e scarico per i commercianti.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Adempimenti

- Gli allevatori che non collaborano all'esecuzione dei piani di eradicazione non possono:
 - accedere a qualsiasi forma di contribuzione comprese quelle di natura comunitaria;
 - commercializzare i prodotti lattiero caseari per l'alimentazione umana.



D.M. 15 dicembre 1995, n° 592

Indennità di abbattimento

- Domanda entro 60 giorni dall'ultimo abbattimento previa consegna dei relativi certificati (mod.9/33).
- Possibilità di abbattere anche i capi negativi.
- Rimborso degli indennizzi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- Ogni anno con decreto ministeriale viene stabilita l'entità dell'indennizzo da corrispondere agli allevatori a seconda della categoria, della iscrizione o meno ai libri genealogici e dell'eventualità o meno che sia prevista la distruzione dell'intero animale.





Ordinanza Ministeriale 14-11-2006

(in fase di reiterazione con modifiche)

Principali misure specifiche

Si applica nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia .

- Identificazione degli animali infetti con bolo endoruminale elettronico o con un marchio auricolare speciale (Art.8);
- Obbligo di campionamento al macello degli animali infetti o sospetti infetti (Art.11);
- Obbligo di macellare tutti gli animali infetti da TB, BR e LEB entro 15 giorni dalla notifica al proprietario; l'ordinanza viene emessa dall'ASL invece che dal Sindaco (Art.12);
- Taglio dei premi PAC in caso di mancata collaborazione da parte dell'allevatore (Art.13);
- Obbligo di condurre un'appropriata indagine epidemiologica nelle aziende infette e nei macelli sulla base degli allegati dell'O.M. (Art.14);
- La transumanza è consentita soltanto per le aziende U.I. con test pre movimentazione (Art.15);
- In caso di eventuali inadempienze da parte della Regione la CCA può proporre la nomina di un Commissario ad acta (Art.19);
- Sanzioni per chiunque non rispetta le disposizioni dell'O.M. (Art.20).




Tubercolosi bovina in Italia: situazione nazionale



Anno 2008: popolazione bovina (aziende)


REGIONI	N° AZIENDE
Lombardia	21.515
Piemonte	17.202
Veneto	16.608
Lazio	13.253
Campania	13.239
Sicilia	11.094
Emilia Romagna	9.203
Sardegna	9.083
Bolzano	8.709
Calabria	7.572
Marche	5.071
Toscana	4.713
Puglia	4.668
Friuli Venezia Giulia	4.489
Umbria	4.056
Abruzzo	3.799
Basilicata	3.473
Molise	3.111
Liguria	1.508
Trento	1.490
Valle d'Aosta	1.379
Totale	165.235






Anno 2008: popolazione bovina (animali)


REGIONI	N° CAPI
Lombardia	1.578.453
Veneto	870.986
Piemonte	841.894
Emilia Romagna	572.856
Sicilia	377.733
Sardegna	264.965
Lazio	248.857
Campania	206.046
Puglia	183.018
Friuli Venezia Giulia	149.120
Bolzano	144.456
Calabria	118.924
Toscana	97.501
Basilicata	91.619
Umbria	69.070
Marche	60.262
Valle d'Aosta	54.555
Abruzzo	51.240
Molise	47.686
Trento	45.192
Liguria	16.274
Totale	6.090.707







Aziende bovine controllate in Italia






Aziende positive






Anno 2008: aziende controllate


Regioni	% aziende controllate
Bolzano	100,0%
Calabria	100,0%
Emilia Romagna	100,0%
Friuli Venezia Giulia	100,0%
Lombardia	100,0%
Marche	100,0%
Molise	100,0%
Piemonte	100,0%
Puglia	100,0%
Trento	100,0%
Umbria	100,0%
Veneto	100,0%
Toscana	100,0%
Abruzzo	99,9%
Lazio	99,9%
Sardegna	99,7%
Sicilia	99,5%
Liguria	96,7%
Campania	96,5%
Valle d'Aosta	93,7%
Basilicata	82,2%
Totale:	98,1%







Anno 2008: aziende positive

Regioni	% aziende positive
Valle d'Aosta	4,59%
Sicilia	4,10%
Liguria	1,55%
Calabria	0,91%
Sardegna	0,88%
Basilicata	0,69%
Puglia	0,62%
Lazio	0,42%
Campania	0,37%
Marche	0,30%
Piemonte	0,23%
Lombardia	0,19%
Toscana	0,13%
Abruzzo	0,04%
Molise	0,04%
Bolzano	0,00%
Emilia Romagna	0,00%
Friuli Venezia Giulia	0,00%
Trento	0,00%
Umbria	0,00%
Veneto	0,00%
Italia	1,04%



Province U.I.



Province U.I.



(40)



REGIONI	PROVINCE U.I.
EMILIA-ROMAGNA (intera regione)	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
LOMBARDIA	Bergamo, Como, Lecco, Sondrio
MARCHE	Ascoli Piceno
TOSCANA	Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Pistoia, Siena
TRENTINO ALTO ADIGE (intera regione)	Bolzano, Trento
PIEMONTE	Novara, Verbania, Vercelli
FRIULI VENEZIA GIULIA (intera regione)	Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia
VENETO (intera regione)	Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Venezia
ABRUZZO	Pescara
SARDEGNA	Oristano
TOTALE	40

Quali prospettive per il futuro?

Riassetto normativo

- Armonizzazione della normativa nazionale vigente di cui al **D.M. 15 dicembre 1995, n° 592** con la normativa di derivazione comunitaria di cui al **D.L.vo 22 maggio 1999, n°196** recuperando anche gli aspetti più qualificanti di cui alla **O.M. 14 novembre 2006**.
- Modulazione delle attività del piano sulla base del differente livello di prevalenza e del rischio epidemiologico stabilendo tre livelli di rischio: province non U.I., province che hanno raggiunto i requisiti U.I. e province che già sono dichiarate U.I.
- Regolamentazione del ruolo del Centro di referenza anche in relazione agli altri laboratori degli IZS.
- Standardizzazione del protocollo di utilizzo e di interpretazione del test al gamma interferon.
- Standardizzazione di procedure per il controllo della transumanza, per la disinfezione degli allevamenti, per il controllo degli allevamenti da carne, per il controllo negli animali selvatici, ecc.





Grazie per l'attenzione!

Contatti
l.ruocco@sanita.it